

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 2268)

DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla 10^a Commissione permanente (Trasporti, Poste e telecomunicazioni, Marina mercantile) della Camera dei deputati nella seduta del 26 ottobre 1962
(V. Stampato n. 4197)*

**presentato dal Ministro dell'Interno
(TAVIANI)**

**di concerto col Ministro del Tesoro
(TREMELLONI)**

**e col Ministro dei Trasporti
(MATTARELLA)**

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 30 ottobre 1962*

Estensione alle elezioni comunali e provinciali, che avranno luogo nei mesi di novembre e dicembre 1962, delle agevolazioni di viaggio previste per gli elettori delle elezioni politiche

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Le facilitazioni di viaggio previste dagli articoli 116 e 117 del testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, sono estese alle elezioni comunali e provinciali che avranno luogo nei mesi di novembre e dicembre 1962.

Art. 2.

All'onere di 120 milioni di lire derivante dall'applicazione della presente legge si farà fronte con lo stanziamento iscritto al capitolo n. 313 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, per l'esercizio 1962-63.

Art. 3.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.